

Riforma del Terzo Settore
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Linee Guida Operative
a cura della UOD 50.05.01

Presentazione

La **Riforma del Terzo Settore**, che ha preso l'avvio con la legge delega 106/2016¹ e che si è realizzata essenzialmente² attraverso l'emanazione di due decreti legislativi - il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 [*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106*] e il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 [*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*]³ - ha segnato una vera e propria svolta epocale avendo introdotto un *corpus* normativo unitario con l'espressa finalità di superare la frammentazione normativa che si era andata stratificando nel tempo a partire dalla legge-quadro sul volontariato (l.266/91) per arrivare alla legge sulle associazioni di promozione sociale (l. 383/2000), passando attraverso la legge sulle cooperative sociali (l. 381/91) e il decreto legislativo sulle ONLUS (D.lgs 460/97).

Le diversità, di cui è ricco il Terzo Settore, sono state composte in modo sufficientemente armonico nel nuovo quadro legislativo cercando di non comprimere la molteplicità delle identità, delle forme associative e dei modelli organizzativi⁴.

Pilastro della *Riforma* è stata l'istituzione⁵ del **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** mediante il quale si incardinano in modo stringente nel Codice del Terzo Settore principi e regole di trasparenza: infatti, eliminando alcune aree di opacità dell'universo del Terzo Settore, attraverso l'iscrizione al RUNTS potrà rendersi più solido e trasparente il rapporto con i cittadini, i volontari, i donatori e la P.A.

Esula dalle finalità delle presenti *Linee Guida Operative* offrire al lettore-utente-cittadino una disamina pienamente esaustiva né, tanto meno, dottrinale della *Riforma*: lo scopo, più modesto man rispettoso dell'economicità del presente lavoro, consiste, piuttosto, nel delinearne gli assi portanti e gli aspetti più salienti nel tentativo di fornire, sulla scorta dell'esperienza che l'Ufficio Regionale ha maturato in questi anni (anche e soprattutto grazie alle costanti interlocuzioni con gli enti, con i Centri di Servizi per il Volontariato e con vari Ordini professionali: in particolare, quello degli Avvocati, dei Notai e dei Commercialisti) chiarimenti su particolari ed essenziali aspetti della *Riforma* che si sono rivelati piuttosto problematici nella loro interpretazione e conseguente applicazione in sede di redazione di atti costitutivi e statuti.

Le *Linee Guida* si compongono di **6 paragrafi**; segnatamente:

1. Il Sistema delle Fonti;
2. Chi può essere un ETS;
3. Chi NON può essere un ETS;

1Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante: « *Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*».

2 Completano la Riforma il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante : « *Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106* » e il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, recante: « *Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106* »

3 Entrambi i decreti sono entrati in vigore il 3 agosto 2017 e sono stati oggetto di modificazioni e integrazioni: il d.lgs 112/17 è stato modificato e integrato dal d.lgs 20 luglio 2018, n. 85 [*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante: «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106* »], mentre il Codice del Terzo settore è stato modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 [*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106* »].

4 Si pensi soltanto al fatto che i vari obblighi cui sono tenuti gli enti del terzo settore sono stati graduati a seconda delle dimensioni degli enti: pochi e piuttosto semplici per i più piccoli; più incisivi e numerosi per le grandi organizzazioni

5 Il Registro è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ma gestito operativamente su base territoriale dalle Regioni e dalle Province Autonome.

4. Il RUNTS

4.1: struttura;

4.2: modalità di iscrizione

5. Principali funzioni e compiti dell'Ufficio regionale

6. Questioni particolari

6.1 Le 26 attività di interesse generale

6.2 Il contenuto obbligatorio e minimo dell'Atto costitutivo e dello Statuto

6.3 La democraticità della struttura: necessaria separazione fra organo assembleare e organi sociali (in particolare, l'organo di amministrazione)

6.4 L'esercizio del diritto di voto da parte degli associati minorenni

6.5 Le nozioni di "interesse sociale" e di "particolare interesse sociale"

e di una **appendice** che affronta la delicata questione, ancorchè transitoria, relativa al mantenimento della personalità giuridica degli enti trasmigrati "*senza provvedimento*".

Avvertenza

Avuto riguardo ai compiti e alle funzioni assegnati all'Ufficio regionale⁶, le presenti *Linee Guida* non tratteranno di:

a) imprese sociali, di cui al d.lgs 112/17 che sono tenute a iscriversi, in apposita sezione, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede legale;

b) cooperative sociali e loro consorzi, che, pur acquisendo di diritto la qualifica di 'imprese sociali'⁷ restano disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, applicandosi ad essi le disposizioni del d.lgs 112/17 nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e solo in quanto compatibili

c) reti associative le quali rientrano nella competenza dell'Ufficio Statale del RUNTS.

⁶ Vedi qui il paragrafo 5

⁷ Cfr art. 1, co. 4 del d.lgs 112/17

Abbreviazioni utilizzate nel testo

APS – Le Associazioni di Promozione Sociale di cui agli articoli 35 e ss. del Codice;

art. - articolo

c.c. - codice civile

co. - comma

CTS/Codice - Codice del Terzo Settore di cui al d.lgs 117/17 e successive modificazioni e integrazioni;

D.lgs 112/17 – Decreto legislativo 2 luglio 2017: “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”

D.lgs 117/17 - Decreto legislativo 2 luglio 2017, n. 117: “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”

D.M. - Decreto Ministeriale

D.M. 106/2020 - Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, n. 106: “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore”

ETS – Ente/i del Terzo Settore un ente che, ai sensi dell'articolo 4 del Codice, a seguito di una delle procedure di cui agli articoli 22 e 47 dello stesso, è iscritto al RUNTS;

L. 381/91 - Legge 8 novembre 1991, n. 381 : “Disciplina delle cooperative sociali “

L. 106/2016 -

MLPS – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

OdV – Le Organizzazioni di Volontariato di cui agli articoli 32 e ss. del Codice;

RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Ufficio Regionale – Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

1. Il Sistema delle Fonti⁸

L'art.31 del CTS delinea un sistema di gerarchia delle fonti applicabili agli ETS all'interno del quale è possibile distinguere:

1) disposizioni di carattere generale che si applicano a tutti gli ETS: rientrano in tale categoria le disposizioni di cui agli artt. 1-3; 4.co. 1; 5- 11, co. 1 e 2; 12-18; 20-31; 98.

2) disposizioni specifiche per determinate categorie di ETS (cd. enti 'tipici') : rientrano in tale categoria le disposizioni di cui agli artt. 3, co. 3; 4, co. 3; 32-34 per le OdV; 35-36 per le APS; 37-39 per gli Enti Filantropici; 11, co. 3 e 40,co.1 per le imprese sociali; 40, co. 2 per le cooperative sociali di cui alla legge 381/91; 41 per le Reti associative; 42-44 per le Società di Mutuo Soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818. Tali disposizioni in quanto 'speciali' prevalgono rispetto a quelle di carattere generale di cui al precedente punto 1.

3) disposizioni particolari derogatorie: rientrano in tale categoria le disposizioni di cui agli artt. 4, co. 2 secondo e terzo periodo; 12, co. 2; 15. co. 4; 17, co. 7; 29,co.3; 32,co.4; 35,co.4 ;

4) disposizioni contenute in altre fonti normative ma espressamente richiamate dal CTS: rientrano in tale categoria i rinvii operati dagli artt. 32,co.7 in materia di protezione civile; art. 40, co. 1 in materia di imprese sociali; art. 40, co. 2 in materia di cooperative sociali; art. 41 in materia di Società di Mutuo Soccorso

5) disposizioni contenute nel codice civile che si applicano in via residuale ossia laddove e solo laddove il CTS non dispone nulla ovvero non rinvia in maniera chiara ed espressa ad altra fonte normativa e in quanto compatibili con il Codice stesso.

⁸ Si riporta l'indirizzo del sito del MLPS dove è possibile reperire la normativa in materia di Terzo Settore comprese le circolari e le note direttoriali ministeriali:

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Circolari-orientamenti-ministeriali-Codice-Enti-Terzo-settore.aspx>

2. Chi può essere un ETS

Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale⁹ in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, **ed** iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. (art. 4. 1 CTS)

Pertanto, l'iscrizione al RUNTS è condizione indefettibile perché un ente possa acquisire la qualifica di 'ente del terzo settore' o anche una delle qualifiche 'tipiche' (vale a dire: OdV, APS, Enti filantropici, Rete associativa). Detto in altri termini: l'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente e soltanto all'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore.¹

Le qualifiche di associazione di promozione sociale (APS), di organizzazione di volontariato (ODV), di Ente filantropico, di Società di Mutuo Soccorso non tenute all'iscrizione nell'apposita sezione "imprese sociali"² del Registro imprese, consente l'utilizzo nella denominazione sociale e negli atti a rilevanza esterna e nei confronti dei soci delle locuzioni specifiche di ciascuna tipologia di ETS e dei relativi acronimi. L'acronimo ETS e la locuzione "Ente del Terzo settore" devono essere utilizzati dagli enti iscritti alla sezione di cui all'articolo 46 comma 1, lettera g) del CTS

Tale ultimo acronimo (ETS) può essere utilizzato anche dai sopra indicati enti 'tipici' ma soltanto in aggiunta agli acronimi e alle locuzioni proprie di ciascuna tipologia.

Da ricordare che l'uso abusivo delle locuzioni e degli acronimi è causa di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 91, co. 3 del CTS.

3. Chi NON può essere un ETS

Non sono né possono essere, enti del Terzo settore:

- ✓ le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- ✓ le formazioni e le associazioni politiche;
- ✓ i sindacati;
- ✓ le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
- ✓ le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti¹⁰;
 - ✓ nel settore della protezione civile ma anche ;
- ✓ le società;
- ✓ i trust

⁹ Le (26) attività di interesse generale sono elencate all'art. 5 del CTS

¹⁰ Giova rammentare che il medesimo articolo 4, comma 2 del Codice prevede con riferimento alle suddette situazioni di esclusione alcune eccezioni, aventi carattere tassativo; vale a dire:

- i soggetti operanti nel settore della protezione civile;
- i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta;
- le associazioni o fondazioni di diritto privato ex IPAB derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza.

4. II RUNTS

4.1 struttura

Il RUNTS è (stato) istituito presso il MLPS ma è operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma. A tal fine ciascuna Regione ha istituito una apposita struttura indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore»; allo stesso modo, ciascuna Provincia autonoma ha istituito una apposita struttura indicata come «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore» (art. 45 CTS).

Il RUNTS, ai sensi dell'articolo 46 del Codice, si compone delle seguenti sezioni:

- a) Organizzazioni di volontariato, cui sono iscritte le ODV di cui agli articoli 32 e seguenti del Codice;
- b) Associazioni di promozione sociale, cui sono iscritte le APS di cui agli articoli 35 e seguenti del Codice;
- c) Enti filantropici, cui sono iscritti gli enti di cui agli articoli 37 e ss. del Codice;
- d) Imprese sociali, cui sono iscritte le imprese di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; per tali enti il requisito dell'iscrizione nella sezione del RUNTS di cui alla presente lettera è soddisfatto attraverso l'iscrizione nell'apposita sezione "imprese sociali" del Registro imprese;
- e) Reti associative, cui sono iscritti gli enti di cui all'articolo 41 del Codice;
- f) Società di mutuo soccorso, cui sono iscritti gli enti di cui all'articolo 42 del Codice, costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e in possesso dei relativi requisiti, che non siano soggetti, ai sensi dell'articolo 44, comma 2 dello stesso Codice, all'obbligo di iscrizione nella sezione "imprese sociali" presso il Registro imprese. Per le società di mutuo soccorso soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione speciale, la stessa soddisfa il requisito dell'iscrizione nella sezione del RUNTS di cui alla presente lettera;
- g) Altri enti del Terzo settore, cui sono iscritti tutti gli enti del Terzo settore diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed f).

Da ricordare che ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

4.2 modalità di iscrizione

Qualsiasi istanza da parte degli ETS rivolta agli uffici del RUNTS deve essere prodotta esclusivamente con modalità telematiche (l'accesso al portale del RUNTS va effettuato mediante SPID o Carta di Identità Elettronica) adatte a consentire l'identificazione legale del mittente, la gestione telematica del procedimento da parte dell'ufficio competente, il rilascio di ricevuta di avvenuta ricezione dal sistema telematico e di protocollazione da parte dell'amministrazione ricevente, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato B) al decreto n. 106 del 15 ottobre 2020 del MLPS. A tal fine, gli ETS devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) che verrà reso pubblico attraverso il Runts.

La domanda di iscrizione nel RUNTS deve essere presentata all'Ufficio regionale, in cui l'ente ha la sede legale, dal suo rappresentante legale o, su mandato di quest'ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l'ente aderisce. Nel secondo caso il mandato è allegato alla domanda unitamente all'attestazione di adesione dell'ente interessato alla rete associativa rilasciata dal rappresentante legale di quest'ultima.

Tuttavia, qualora l'ente voglia ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art.

22 CTS, in tal caso la domanda di iscrizione deve necessariamente essere presentata dal notaio.

Dalla domanda di iscrizione devono risultare:

- a) l'indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l'iscrizione;
- b) la denominazione;
- c) il codice fiscale;
- d) l'eventuale partita IVA;
- e) gli estremi del provvedimento con il quale è stato disposto il riconoscimento dell'ente agli effetti civili;
- f) la sede legale;
- g) un indirizzo di posta elettronica certificata;
- h) almeno un contatto telefonico;
- i) le eventuali sedi secondarie. Non costituiscono sedi secondarie dell'ente le sedi legali di eventuali enti affiliati dotati di diverso codice fiscale;
- j) la data di costituzione dell'ente o, in alternativa, quella del patrimonio destinato;
- k) la o le attività di interesse generale effettivamente svolte, da individuarsi tra quelle di cui all'articolo 5 del Codice¹¹;
- l) la previsione dell'esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del Codice¹²;
- m) il soggetto o i soggetti cui l'ente eventualmente aderisce con relativo codice fiscale;
- n) le generalità delle persone fisiche titolari del potere di rappresentanza e di gestione per lo svolgimento delle attività, l'indicazione del potere conferito e delle eventuali limitazioni, nonché la data di nomina;
- o) l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 111.

Da ricordare che in caso di **ente religioso civilmente riconosciuto**¹³ la domanda deve essere presentata dal soggetto cui è attribuita la rappresentanza o, su mandato di quest'ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l'ente aderisce. Alla domanda va allegato un regolamento redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Altresì ed eventualmente, oltre al mandato e all'attestazione di adesione ad una rete associativa, deve essere allegato l'atto con il quale la competente autorità religiosa autorizza l'iscrizione al RUNTS o dichiara che tale autorizzazione non è necessaria. L'atto di autorizzazione può essere depositato anche in copia.

11 Sul punto, vedi qui il paragrafo 6.1 "Le (26) attività di interesse generale"

12 Per le attività diverse, si veda il DM 19 maggio 2021, n. 107 recante: «Regolamento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse».

13 Cfr art. 4, co. 3 CTS e art. 14 DM 106/2020

5. Principali funzioni e compiti dell'Ufficio regionale

Principali funzioni e compiti dell'Ufficio regionale sono:

1. l'adozione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione nelle diverse sezioni del registro ad eccezione della sezione "reti associative", di competenza esclusiva dell'ufficio statale;
2. la registrazione delle informazioni e la tenuta degli atti soggetti a deposito presso il registro stesso e dei provvedimenti emanati;
3. l'accertamento dell'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente, con obbligo di darne comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove abbia sede l'ufficio regionale o provinciale presso il quale l'ente è iscritto, nei casi di cui agli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile e, dunque, ove trattasi di ente con personalità giuridica di diritto privato;
4. il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di estinzione o scioglimento;
5. la revisione, con cadenza almeno triennale, dei requisiti previsti per l'iscrizione alla relativa sezione del Runts, ad eccezione delle reti associative iscritte anche in altre sezioni, per le quali la verifica è effettuata dall'ufficio statale;
6. il controllo e l'esercizio dei poteri sulle fondazioni del Terzo settore di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile;
7. il controllo, ai sensi dell'art.93, co. 1 del CTS, nei confronti degli ETS aventi sede legale sul proprio territorio, anche attraverso accertamenti documentali, visite ed ispezioni, d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni del CTS, finalizzato ad accertare:
 - 7.a la presenza e permanenza dei requisiti necessari richiesti per l'iscrizione al registro;
 - 7.b il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - 7.c l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Runts.
- 8 l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 91 Cts a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi

6.1 Questioni particolari

6.1 Le 26 attività di interesse generale

Abbiano visto che un qualsiasi ETS può/deve svolgere una qualsiasi attività di interesse generale fra quelle elencate all'art. 5 CTS.

Lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale è, infatti, uno degli elementi che connotano unitamente alla finalità e all'assenza dei fini di lucro, gli ETS

Tuttavia, non è possibile riprodurre in maniera pedissequa nell'atto costitutivo e/o nello Statuto tutte le 26 attività di interesse generale o di un numero di esse tale da rendere indefinito – e come tale non conoscibile - l'oggetto sociale.

Come ha chiarito il MLPS¹⁴ se, da un lato, la varietà dei possibili settori di attività individuati come “di interesse generale” testimonia la volontà del legislatore di garantire agli enti un'ampia autonomia nell'individuazione della/delle attività attraverso le quali conseguire le finalità associative in armonia con la natura, le caratteristiche, la “vocazione” dell'ente, dall'altro tale autonomia non può portare ad eludere gli obblighi di trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi o il diritto degli associati (anche futuri) di aderire ad una compagine di cui siano chiaramente individuate (e ragionevolmente collegate tra loro) attività e finalità.¹⁵

14 Cfr Circ. Min 3650 del 12 aprile 2019

15 Naturalmente, sarà sempre possibile modificare l'oggetto sociale inserendo nuove attività o eliminando attività che l'ente non ritiene più di svolgere

6.2 Il contenuto obbligatorio e minimo dell'Atto costitutivo e dello Statuto ¹⁶

L'atto costitutivo di un ETS deve – obbligatoriamente e almeno - indicare:

- la denominazione dell'ente;
- l'assenza di scopo di lucro;
- le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
- la sede legale
- il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
- le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
- i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
- i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta;
- la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
- la durata dell'ente, se prevista.

Lo statuto deve contenere le norme relative al funzionamento dell'ente e, anche se forma oggetto di atto separato, esso costituisce parte integrante dell'atto costitutivo.

Da ricordare che in caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

6.3 La democraticità della struttura¹⁷: necessaria separazione fra organo assembleare e organi sociali (in particolare, l'organo di amministrazione)

Il principio della democraticità della struttura di un ETS, già contenuto nella legge delega 106/2016 (art. 4, co. 1, lett. d)¹⁸ informa l'intera legislazione in materia.

Ciò rimarcato, e ricordato che fra le competenze inderogabili dell'organo assembleare rientrano (art. 25 CTS):

a) l'approvazione del bilancio;

b) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

appare del tutto evidente che non solo sia necessario che assemblea e organo di amministrazione siano due organi sociali 'separati' ma anche che tale separazione trova la sua concreta e reale realizzazione se e solo se i componenti dei due organi non coincidono.

In altri termini: non si ha separazione (e, quindi, non si ha struttura democratica) se assemblea e organo di amministrazione risultano composti dalle stesse persone perchè in tal modo, da una parte, si svuota di ogni significato l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea e, dall'altra, si rende di fatto e sostanzialmente impossibile deliberare, sempre da parte dell'assemblea, sulla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione nel caso di specie ma, in linea generale, nei confronti di tutti gli organi sociali con la conseguente promozione dell'azione di responsabilità.

Pertanto, al di là del fatto che:

1) il CTS fissa, in sede di costituzione di un ente, un numero minimo di soci pari a 7 persone fisiche o 3 persone giuridiche soltanto e unicamente in relazione alle OdV¹⁹ e alle APS²⁰;

2) il CTS non dice nulla circa il numero minimo di soci che deve risultare, sempre in sede di costituzione dell'ente, in relazione a un generico ETS (che non sia, quindi, né OdV né APS)

tuttavia, ai fini del pieno rispetto del principio di democraticità della struttura, tale numero (non solo in fase di costituzione ma anche durante tutta la vita dell'ente che voglia acquisire, prima, e mantenere, poi, la qualifica di ETS) deve essere tale da realizzare la necessaria separazione fra organo assembleare e altri organi sociali.

17 Sono esentati dal rispetto di talem principio gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le Fondazioni (purché non di partecipazione)

18 Si riporta il primo comma dell'art. 4 (Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore) della legge -delega n.106/2016 - 1. *Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: (...) d) definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai **principi di democrazia**, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonche' ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti (...)*

19 Cfr. art. 31, co. 1 CTS

20 Cfr. art. 35, co. 1 CTS

6.4 L'esercizio del diritto di voto da parte degli associati minorenni

In materia di riconoscimento dell'esercizio del diritto di voto da parte di soci minorenni, il MLPS²¹ sulla base di recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) ha chiarito l'illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni,cosicché il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Ne consegue che la disposizione statutaria che disconosca espressamente il voto ai minorenni costituirà oggetto di rilievo da parte dell' ufficio regionale²²

²¹ Cfr Circ Min n. 1309 del 6 febbraio 2019.

²² Laddove, invece, lo statuto dispone in linea generale che tutti gli associati hanno diritto di voto, l'ufficio non potrà muovere alcun rilievo

6.5 Le nozioni di “interesse sociale” e di “particolare interesse sociale”

E' noto che alcune delle attività di cui all'articolo 5 del Codice per essere riconosciute di 'interesse generale' devono risultare essere "anche e contemporaneamente" di '*interesse sociale*' e, in un caso (ricerca scientifica), di '*particolare interesse sociale*'.

Nello specifico, sono quattro le attività di interesse generale di cui all'art. 5, primo comma, del CTS, che devono possedere tale requisito:

1. lettera d): Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. lettera i): Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al l' articolo 5 del CTS.
3. lettera k): Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
4. lettera h): Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Per tali attività, l' "interesse sociale " o "il particolare interesse sociale " sociale costituiscono, quindi, un requisito *supplementare* dichiaratamente richiesto ai fini della loro riconduzione entro il perimetro dell'interesse generale. Non è dunque sufficiente che un'attività sia oggettivamente qualificabile come - ad esempio - ricreativa, ma è necessario che questa riveli attitudine a svolgere quella funzione sociale geneticamente acclusa all'identità peculiare dell'ente di Terzo settore.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 11379 del 4 agosto 2022, al fine di fornire una prospettiva comune in grado di assicurare l'uniforme applicazione della normativa su tutto il territorio nazionale, ha trasmesso il parere sui concetti di 'interesse sociale' e di 'particolare interesse sociale' deliberato nella seduta 5 luglio 2022 dal Consiglio Nazionale del Terzo settore (d'opra in poi: parere)

Si riportano qui di seguito, **in formato tabellare riassuntivo**, indicazioni pratico-operative in merito, con le seguenti avvertenze:

- a) nella prima colonna (**Clausola/e da inserire in maniera espressa nello statuto**) viene indicata a clausola che deve necessariamente essere inserita nello statuto dell'ente;
- b) nella seconda colonna (**criterio della "DESTINAZIONE"**) viene indicato uno dei due criteri individuati nella nota n. 11379 del 4 agosto 2022 perché un'attività (culturale, artistica, ricreativa, turistica o di ricerca scientifica) possa essere considerata di 'interesse sociale' ovvero, per la sola ricerca scientifica, di 'particolare interesse sociale';
- c) nella terza colonna (**criterio del "CONTESTO DI EROGAZIONE"**) viene indicato il secondo dei due criteri individuati nella richiamata nota n. 11379 del 4 agosto 2022 sempre al fine di poter qualificare un'attività (culturale, artistica, ricreativa, turistica o di ricerca scientifica) di 'interesse sociale' ovvero, per la sola ricerca scientifica, di 'particolare interesse sociale';
- d) nella quarta colonna (**NOTE**) sono riportati chiarimenti e/o specificazioni ulteriori.

Da ricordare : è sufficiente il rispetto anche di uno solo dei due criteri sopra indicati alle lettere b) e c) affinché un'attività (culturale, artistica, ricreativa, turistica o di ricerca scientifica) possa essere considerata di 'interesse sociale' ovvero, per la sola ricerca scientifica, di 'particolare interesse sociale', avuto riguardo anche a quanto specificato nella colonna “NOTE”

TABELLE

lettera d): Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

Clausola/e da inserire in maniera espressa nello statuto	criterio della "DESTINAZIONE" (destinatari delle attività)	criterio del "CONTESTO DI EROGAZIONE"	NOTE
<p>puntuale, inequivoca ed espressa specificazione : - dei destinatari delle attività; e/o -del contesto di erogazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • associati ed ai loro familiari; • giovani fino all'età prevista per l'adempimento dell'obbligo scolastico ai fini del conseguimento del titolo di studio o della qualifica professionale, ove le stesse non rientrino già nell'ambito della legge 8 marzo 2003, n. 53. • lavoratori al fine di potersi riqualificare e trovare nuove occasioni lavorative; • soggetti appartenenti a categorie fragili, emarginate o disagiate e/o alle famiglie e alle reti sociali di tali soggetti; • volontari e ai lavoratori degli ETS e degli enti pubblici e privati che operano nei settori di interesse generale di cui all'articolo 5; • persone che intendano impegnarsi – come lavoratori o volontari - nelle attività degli ETS, al fine di acquisire le adeguate competenze e motivazioni; • altri ETS o enti senza scopo di lucro, nelle materie relative alle attività di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017. 	<p>Le attività culturali devono essere svolte nell'ambito di rapporti di convenzione, accreditamento, finanziamento o patrocinio con/da la P.A. (cfr art. 55 e 56 del CTS)</p>	<p>Secondo il parere (si cita testualmente):</p> <p>a) Le attività possono spaziare nelle varie forme della cultura, fra cui cinema, teatro, musica, arti figurative e coreutiche, alimentazione, letteratura, studio assistito, esercitate all'interno dei luoghi preposti all'istruzione primaria e secondaria, così come in qualunque luogo in cui gli ETS si trovino ad operare;</p> <p>b) La finalità educativa deve essere intesa in una interpretazione ampia, capace di adattarsi nello spazio e nel tempo a contesti, luoghi e culture differenti tra loro.</p> <p>c) La declinazione concreta di tali attività potrebbe comprendere, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formazione insegnanti di sostegno e proprio personale; - attività oratoriale; - alfabetizzazione finanziaria, anche come contrasto alla discriminazione delle donne; - formazione su valori mutualistici; - formazione sui corretti stili di vita; - formazione nell'ambito delle attività di interesse generale, - formazione nell'ambito di università popolari; - corsi monotematici* (cioè: NON completi) di

			formazione nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione” (es. attività corsistiche di lingua inglese, informatica, lingua italiana, sport ed educazione fisica, educazione musicale...).
<p>*Corsi monotematici - Per tale tipologia di attività, visto il richiamo operato dal parere alla circolare dell'Agenzia delle Entrate 22/E- 2008, sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo) che l'ETS, erogatore di detti corsi monotematici, non possa in ogni caso rivestire la veste giuridica di 'scuola', paritaria o meno, bensì soltanto quella di 'Organismo privato'</p>			

lettera i): Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al l' articolo 5 del CTS.

Clausola/e da inserire in maniera espressa nello statuto	criterio della "DESTINAZIONE" (destinatari delle attività)	criterio del "CONTESTO DI EROGAZIONE"	NOTE
<p>Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative</p> <p>Puntuale, inequivoca ed espressa specificazione :</p> <p>1) della tipologia di attività 2) dei destinatari e/o 3) del contesto di erogazione</p>	<p>a. associati e loro familiari, partecipanti a reti associative;</p> <p>b. persone e famiglie in contesti di aggregazione, socialità, solidarietà e condivisione</p> <p>c. lavoratori, volontari e beneficiari delle azioni mutuali</p> <p>d. categorie fragili, emarginate, svantaggiate e/o beneficiari di attività di interesse generale e i loro familiari</p> <p>e. gli enti senza scopo di lucro che operano nei settori di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS</p> <p>f. i volontari e i lavoratori pubblici, nonché degli enti privati che operano nei settori di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS</p>	<p>1. attività svolte nell'ambito di rapporti con gli enti pubblici disciplinati dal titolo VII del codice e, in genere, nell'ambito di rapporti di convenzione, accreditamento o patrocinio con/da la PA o altri enti pubblici (cfr artt. 55 e 56 CTS);</p> <p>2. attività svolte in luoghi "socialmente sensibili" quali periferie cittadine, luoghi da recuperare a vantaggio dell'interesse generale e della comunità, immobili in concessione / comodato / uso da PA.</p> <p>3. attività svolte negli ambiti enunciati dalla disposizione o in stretta complementarità con queste, a cui l'ordinamento ha già riconosciuto meritevolezza di tutela;</p> <p>4. attività a cui i beneficiari accedano gratuitamente;</p> <p>5) attività che operi nel contesto di sostegno a uno o più degli scopi elencati nella successiva colonna 'NOTE'</p>	<p>E' considerata di sicuro (dovendosi, in tal caso, prescindere dai criteri di destinazione e di erogazione) di 'interesse sociale' ogni attività che operi nel contesto del sostegno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle pratiche di cittadinanza attiva, alla coltivazione dei doveri sociali, - alla rivendicazione consapevole dei diritti, civili e sociali, della persona - allo sviluppo di iniziative destinate alla cura delle persone e/o dei beni comuni - alla promozione e al consolidamento dei legami generativi o rigenerativi della coesione sociale, ossia dei legami sociali basati su inclusione, condivisione, identità, solidarietà e mutuo aiuto, presso gruppi di individui, famiglie, comunità e reti sociali/associative, e tra ciascuno di questi e gli altri gruppi; - alla messa a disposizione della collettività di beni, progetti e percorsi d'arte e cultura, quali centri culturali e biblioteche/mediateche così come la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio non rientranti nel codice dei beni culturali
<p>Attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' articolo 5 del CTS.</p>	<p>Per questo tipo di attività, il requisito dell'interesse generale è da considerarsi "immanente", atteso l'ancoraggio diretto del profilo oggettivo delle attività in parola (promozione della cultura e pratica del volontariato e delle attività di interesse generale) con il valore e la funzione sociale dichiaratamente riconosciuta agli ETS (cfr. art. 2, CTS), da cui discende la legislazione particolare ad essi riservata. Si prescinde, quindi, dall'applicazione dei criteri della 'Destinazione' e del 'Contesto di erogazio</p>		

lettera k) **Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso**

Clausola/e da inserire in maniera espressa nello statuto	criterio della "DESTINAZIONE" (destinatari delle attività)	criterio del "CONTESTO DI EROGAZIONE"	NOTE
<p>Puntuale, inequivoca ed espressa specificazione :</p> <p>1) della tipologia di attività (vedi colonna 'NOTE')</p> <p>2) dei destinatari e/o</p> <p>3) del contesto di erogazione</p>	<p>a. associati e loro familiari, partecipanti a reti associative;</p> <p>b. persone e famiglie in contesti di aggregazione, socialità, solidarietà e condivisione</p> <p>c. lavoratori, volontari e beneficiari delle azioni mutuali</p> <p>d. categorie fragili, emarginate, svantaggiate e/o beneficiari di attività di interesse generale e i loro familiari</p> <p>e. gli enti senza scopo di lucro che operano nei settori di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS;</p> <p>f. i volontari e i lavoratori degli ETS e degli enti pubblici, nonché degli enti privati che operano nei settori di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS.</p>	<p>1. attività svolte nell'ambito di rapporti con gli enti pubblici disciplinati dal titolo VII del codice e, in genere, nell'ambito di rapporti di convenzione, accreditamento o patrocinio con/da la PA o altri enti pubblici (cfr artt. 55 e 56 CTS);</p> <p>2. attività svolte in luoghi "socialmente sensibili" quali periferie cittadine, luoghi da recuperare a vantaggio dell'interesse generale e della comunità, immobili in concessione / comodato / uso da PA.</p> <p>3. attività svolte negli ambiti enunciati dalla disposizione o in stretta complementarietà con queste, a cui l'ordinamento ha già riconosciuto meritevolezza di tutela (es. legislazione regionale sul turismo sociale ed eco-sostenibile, attribuzione di benefici contributivi o fiscali stabili);</p> <p>4. attività a cui i beneficiari accedano gratuitamente;</p>	<p>Turismo religioso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizzazione di viaggi, soggiorni, pellegrinaggi, gite ed escursioni la cui destinazione miri in via primaria ad accrescere la persona umana <p>Attività turistiche di interesse culturale e/o sociale</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono integrare obiettivi umanistici, pedagogici e culturali del rispetto e dell'affermazione della persona; e/o: - devono integrare (alternativamente) un turismo a) equo e partecipativo (vale a dire: un turismo capace di costruire relazioni positive e consapevoli tra le popolazioni ospitanti ed il turista; b) sostenibile (eco-turismo); le attività sono volte a promuovere, a titolo esemplificativo la sostenibilità ambientale, la conservazione e il ripristino della biodiversità, l'efficientamento energetico, il contrasto al cambiamento climatico, la riduzione dell'inquinamento e del dispendio idrico; c) inclusivo; le attività promuovono la fruizione delle attività turistiche in contesti di condivisione partecipata e plurale, dove siano accolte e valorizzate, sia sul piano individuale che collettivo, le differenze etniche, culturali, religiose, politiche, di genere, psicofisiche, economiche e sociali.

Appendice

Il mantenimento della personalità giuridica degli enti trasmigrati “*senza provvedimento*”

Con riferimento alla ipotesi in cui una OdV o una APS, già dotata di personalità giuridica (vale a dire: essendo già in possesso di personalità giuridica avendola acquisita presso il competente ufficio regionale ovvero presso la Prefettura-UTG ai sensi del d.p.r. 361/2000) sia stata iscritta al RUNTS attraverso le funzionalità in uso, "senza provvedimento" (articolo 31, comma 10 del D.M. n. 106/2020), è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) con nota 18655 del 2 dicembre 2022, alla cui integrale lettura, ad ogni buon conto, si rinvia.

E' noto che, in sede di perfezionamento della trasmigrazione, ogni Ufficio regionale dovrà assicurare, fra le varie informazioni dovute, anche l'*“eventuale possesso della personalità giuridica comprese le informazioni sulla decorrenza e sul registro di iscrizione se acquisita ex d.p.r. 361/2000 se disponibili”*.

Cosa accade se un ente iscritto nel RUNTS ‘*senza provvedimento*’ sia già in possesso della personalità giuridica riconosciuta dalla Prefettura o dall'Ufficio regionale competente ai sensi del d.p.r. 361/2000²³?

La circolare ministeriale in commento prevede che l' Ufficio regionale:

- 1) deve contattare gli uffici gestori dei registri delle persone giuridiche, (ufficio regionale e uffici prefettizi) **fornendo** loro, **da un lato**, loro gli elenchi degli enti (OdV /APS) iscritti per decorrenza dei termini per consentire ai predetti uffici di prendere atto della sospensione e **chiedendo** loro, **dall'altro**, di trasmettere l'elenco delle OdV/APS risultate essere già in possesso della personalità giuridica ex d.p.r. 361/2000;
- 2) deve chiedere, una volta acquisiti gli elenchi di cui al punto precedente, agli enti interessati oltre che di aggiornare le informazioni e di depositare i documenti necessari al perfezionamento della trasmigrazione, di presentare altresì la documentazione da cui risulti il possesso del patrimonio minimo al netto delle componenti negative che possano pregiudicarne l'effettiva disponibilità. Con questa importante avvertenza: tale documentazione :
 - a. dovrà essere obbligatoriamente trasmessa **tramite il notaio** al quale solo compete la verifica della sussistenza del patrimonio minimo richiesto ai sensi dell'art. 22 CTS;
 - b. non dovrà essere antecedente a più di 120 giorni dalla data dell'atto di deposito della documentazione contabile al notaio.

Se l'ente iscritto “*senza provvedimento*” - in relazione al quale l'Ufficio regionale ha appreso, attraverso le comunicazioni e gli elenchi trasmessi dagli uffici regionali o prefettizi, il possesso della personalità giuridica ex d.p.r. 361/2000 - non trasmette l'informazione concernente l' “*eventuale possesso della personalità giuridica*” né, tanto meno, l'attestazione notarile circa la sussistenza del patrimonio minimo richiesto ai sensi dell'art. 22 CTS, l'Ufficio regionale assegna, diffidandolo, un 'congruo' termine (ulteriore alla scadenza fissata in 90 giorni successivi all'iscrizione “*senza provvedimento*”) perchè l'ente interessato comunichi il possesso della personalità giuridica (preferibilmente mediante autodichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000) e depositi l'attestazione notarile circa la sussistenza del patrimonio minimo richiesto ai sensi dell'art. 22 CTS. Decorso il termine assegnato, l'ente potrà vedere **revocata l'iscrizione** al Runts, con conseguente ritorno dell'ente sotto la competenza dell'autorità governativa pregressa.

²³ D.p.r 10 febbraio 2000, n. 361 recante : “ *Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto*”.